

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1112)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(SPATARO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

col Ministro dei Trasporti

(FERRARI AGGRADI)

e col Ministro dei Lavori pubblici

(TOGNI)

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1960

Modifiche alla legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sul Fondo nazionale per il soccorso invernale, stabilisce che, per dodici domeniche dell'anno, determinate con decreto interministeriale ai termini dell'articolo 6 della stessa legge, sia applicato un sovrapprezzo, a favore del Fondo, sui biglietti per il transito degli automezzi sulle autostrade, eguale al costo dei biglietti stessi.

Senonchè, la maggiorazione del 100 per cento si è rilevata sproporzionata in confronto di quella applicata sul prezzo dei biglietti ferroviari e dei biglietti d'ingresso a pubblici spettacoli — corrispondente in media al 20 per cento del costo del biglietto — ed ha suscitato rimostranze da parte degli utenti delle autostrade, delle quali si è fatto eco anche il Ministero dei lavori pubblici. In

sede parlamentare è stata di recente presentata al riguardo un'interpellanza.

Inoltre, il citato articolo 9 non prevede esenzioni a favore delle auto con targa straniera, mentre ai sensi dell'articolo 6 sono esclusi dal sovrapprezzo i biglietti ferroviari rilasciati all'estero. Del pari non è prevista esenzione alcuna per le autocorriere di linea, mentre sull'importo dei biglietti per viaggio in autolinea è già applicato il sovrapprezzo di cui sopra in base all'articolo 7 della legge. Dimodochè si verifica un doppio pagamento: da parte del viaggiatore con l'acquisto del biglietto di viaggio e da parte dell'esercente del pubblico servizio con l'acquisto del biglietto di transito dell'automezzo sull'autostrada.

Ad ovviare a tali inconvenienti, si è ritenuto opportuno di predisporre, d'intesa con i Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti, l'unito disegno di legge con il quale:

si esonerano dal pagamento del sovrapprezzo sia le auto con targhe straniere che quelle appartenenti al Corpo diplomatico ac-

creditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonchè gli automezzi per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea;

si riduce per le altre categorie di automezzi il sovrapprezzo in misura più equa, in rapporto al costo del biglietto di transito sulle autostrade, secondo le misure indicate nell'articolo 2.

Per quanto concerne, infine, la scelta delle dodici domeniche di ciascun anno, nelle quali dovrà essere applicato il sovrapprezzo sui biglietti di viaggio delle Ferrovie dello Stato e delle aziende esercenti pubblici servizi di trasporto extra urbano, nonchè sui biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade, si è ravvisato opportuno — allo scopo di tener presenti le esigenze che potranno essere in tale sede rappresentate dalle Amministrazioni più direttamente interessate al provvedimento — che tale scelta sia effettuata di concerto, oltre che con il Ministero dei trasporti, anche con quello dei lavori pubblici e con quello del turismo e dello spettacolo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, è abrogato.

Art. 2.

L'articolo 9 della stessa legge è sostituito dal seguente:

« Le Aziende statali o private esercenti di autostrade debbono applicare a favore del Fondo nazionale per il soccorso invernale un sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per il transito di automezzi per il trasporto di persone sulle autostrade per dodici domeniche di ciascun anno.

Il sovrapprezzo anzidetto è dovuto nella seguente misura:

| | | |
|--------------------|----------|--------|
| per importi fino a | L. 100 | L. 50 |
| » » » » | L. 500 | L. 100 |
| » » » » | L. 1.000 | L. 200 |
| » » » » | L. 2.000 | L. 350 |
| » » oltre | L. 2.000 | L. 500 |

Sono esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo i veicoli appartenenti al Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano e presso la Santa Sede, nonché a cittadini di Stati esteri.

Sono altresì esclusi dall'applicazione del sovrapprezzo gli automezzi per il trasporto di persone adibiti a servizi di linea.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai contributi previsti dall'articolo 13 della presente legge, dall'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 190, e dall'articolo unico della legge 29 marzo 1957, n. 224 ».

Art. 3.

Le date delle dodici domeniche di ciascun anno di cui agli articoli 6 e 9 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con quello dei trasporti e con quello del turismo e dello spettacolo.